

20 febbraio 2009 – Interpello n. 14, Prot. 25/I/0002604

L'istante chiede se sia possibile usufruire delle agevolazioni economiche fino allo spirare originario del contratto di inserimento quando se ne voglia anticipare la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato ma proseguendo l'attività di formazione. La normativa vigente non consente di estendere al contratto di inserimento tali benefici della trasformazione previsti solo per il contratto di formazione e lavoro. D'altra parte, il contratto di inserimento non è un contratto di formazione essendo esso finalizzato all'inserimento od al reinserimento dei soggetti deboli nel mercato del lavoro tramite l'adattamento delle competenze professionali al contesto lavorativo. In tale prospettiva, la formazione è solo eventuale e la sua presenza non incide sulla natura del contratto che è quella di contratto a termine di "tipo soggettivo".

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Interpello n. 14 del 20.02.2009 – , Prot. 25/I/0002604

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di inserimento ed incentivi economici connessi alla trasformazione.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di fruire, in caso di trasformazione anticipata di un contratto d'inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato, degli incentivi economici fino al termine originario del contratto d'inserimento *“proseguendo lo svolgimento dell'attività di formazione”* e *“non variando nessun'altra condizione”*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si osserva quanto segue.

Il contratto d'inserimento, introdotto dagli articoli 54 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, è diretto a realizzare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti *“socialmente più deboli”*, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo prestatore ad un determinato contesto lavorativo.

L'art. 59, comma 3, del citato Decreto riconosce ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), *“gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro”*, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002. Occorre tuttavia puntualizzare come, nonostante ricorra una parziale sovrapposizione di disciplina normativa, il contratto d'inserimento costituisca una tipologia contrattuale autonoma e distinta rispetto al contratto di formazione e lavoro.

Sul punto è importante evidenziare come il Legislatore abbia privilegiato la finalità di inserimento o reinserimento piuttosto che la finalità meramente formativa, tanto che il contratto d'inserimento non può essere annoverato tra i contratti a contenuto formativo, quanto piuttosto tra i contratti a termine *“di tipo soggettivo”*, ossia diretti all'inserimento di soggetti in difficoltà occupazionale espressamente indicati dalla legge. La formazione è infatti solo *“eventuale”*, laddove essa risulti necessaria ai fini dell'inserimento o reinserimento di particolari gruppi di lavoratori, come espressamente previsto dall'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003.

Con specifico riferimento al richiamo operato dall'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 agli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente per contratto di formazione e lavoro, questo Ministero, con la circolare n. 31/2004, ha precisato che nel contratto di inserimento trova applicazione il regime di agevolazioni contributive *“previsto dall'art. 16 del D.L. n. 299/1994, convertito in Legge n. 451/1991”* e che tali agevolazioni operano *“durante il periodo di inserimento”*, seppur nei limiti di quanto disposto dal Regolamento comunitario n. 2004/2002.

Del resto, il regime di agevolazioni individuato *per relationem* dall'art. 16 del D.L. n. 299/1994 consente di escludere l'applicazione al contratto di inserimento del beneficio contributivo di cui all'art. 15 della L. n. 196/1997, beneficio previsto in caso di trasformazione, nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del Regolamento (CE) n. 2081/1993, del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, orientamento quest'ultimo condiviso anche dall'INPS con la circolare n. 74/2006. Pertanto, in caso di trasformazione anticipata del contratto d'inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 non potranno essere più fruiti, quand'anche prosegua lo svolgimento dell'attività di formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

GM